

STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIANA DI RELIGIONE E CULTO “BEATO JUNIPERO SERRA”

Art. 1) È istituita la «Fondazione Italiana di Religione e Culto Beato Junipero Serra» con sede in Genova, eretta canonicamente con decreto vescovile dell’11 novembre 1994 presso la residenza Arcivescovile in Piazza Matteotti n. 4.

Art. 2) Detta Fondazione in religione e culto opera in Italia per i seguenti scopi:

a) svolgere attività dirette, in tutto il territorio italiano, a favorire l’istruzione religiosa (oltre che morale e civile) dei giovani che abbiano avvertito la Vocazione religiosa, con attenzione a quelle persone meritevoli che desiderano avviarsi ad una missione sacerdotale o comunque religiosa, ma che per età e/o condizioni di salute, trovino difficoltà ad essere accolte nei Seminari o negli istituti religiosi esistenti; il tutto sotto il controllo del Vescovo diocesano competente per territorio, e verificandosi le condizioni di cui al successivo art. 10, sotto il controllo dell’arcivescovo di Genova.

Tali finalità verranno perseguite attraverso l’istituzione di Borse di studio a favore di Seminari e Noviziati e la collaborazione, tramite assistenza logistica e l’offerta di supporti didattici, a corsi di aggiornamento per giovani interessati al problema vocazionale e per Sacerdoti e Religiosi organizzati dalle Diocesi;

b) aiutare i Sacerdoti e i Religiosi, che per ragioni di età, di salute, o per carenza di personale, incontrino difficoltà nella loro attività di culto, religione, e cura delle anime, su richiesta e comunque sotto la direzione dei Vescovi diocesani. Tali finalità verranno perseguite attraverso interventi finanziari o fornitura dei servizi ritenuti più appropriati secondo le indicazioni dell’Ordinario proprio;

c) sensibilizzare i giovani ad accogliere la «chiamata» alla vita religiosa, e le loro famiglie a favorire la Vocazione religiosa dei figli. Tali finalità verranno perseguite attraverso l’indizione e l’organizzazione di concorsi culturali, anche a premi, sulla figura del Sacerdote e/o del Religioso, nonché di incontri tra giovani e/o anziani (in particolare genitori) su temi vocazionali; in subordine, favorire anche iniziative culturali per la diffusione e il rafforzamento del Cattolicesimo e operare nella società per elevare la stima verso i Sacerdoti e i Religiosi.

Art. 3) La Fondazione ha un fondo di dotazione di euro 100.000 (centomila/00), incrementabile con gli interessi maturati. Eventuali offerte, contribuzioni, donazioni, lasciti, ecc. verranno destinati alle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 4) Gli organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri nominati dall'Arcivescovo di Genova, scelti fra persone professionalmente competenti - membri di associazioni a fini vocazionali. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:

- nomina il Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
- esamina ed approva i bilanci annuali;
- esamina le proposte di intervento e provvede alle conseguenti delibere per le elargizioni.

b) la Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione è, perciò, anche Presidente della Giunta Esecutiva. La Giunta svolge le normali attività relative al funzionamento della Fondazione e ai compiti che vengono ad essa delegati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

c) il Presidente della Fondazione è anche legale rappresentante della stessa. Egli:

- presiede sia il Consiglio di Amministrazione che la Giunta Esecutiva, proponendo gli argomenti da trattare nelle relative riunioni;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutte le delibere adottate;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessario;
- in caso di sua assenza temporanea, assume i poteri di Presidente il Consigliere più anziano

d) il Segretario ha il compito di:

- tenere e redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sbrigare la corrispondenza;
- adempiere a tutte le funzioni che normalmente competono ad un Segretario.

e) il Tesoriere ha il compito di:

- ricevere e registrare i contributi che sotto qualunque forma pervengano in forma lecita alla Fondazione e le spese di gestione;
 - presentare periodici rapporti sulla situazione finanziaria ed elaborare il Bilancio da presentare per la approvazione del Consiglio di Amministrazione;
-



– adempiere alle altre funzioni che normalmente competono ad un tesoriere.

f) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri scelti fra le persone professionalmente competenti con il compito di vigilare sulla regolare tenuta dei conti. La loro nomina è fatta dall'Arcivescovo di Genova.

Art.5) I membri del Consiglio di Amministrazione, quelli della Giunta Esecutiva, nonché quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno due volte l'anno, per la normale amministrazione e approvazione dei bilanci annuali e per l'esame delle proposte di intervento conseguenti a delibere per l'anno in corso. Altre riunioni potranno essere convocate in caso di necessità, dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni saranno diramate dal Presidente della Fondazione, per iscritto a tutti i membri, almeno otto giorni prima della convocazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando presente almeno il 50% dei suoi membri più uno. Un Consigliere assente può essere rappresentato con delega scritta da altro Consigliere. Le delibere sono valide con l'approvazione del 51% dei Consiglieri presenti.

Art. 7) Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario Diocesano di Genova per gli atti di cui al Canone 1281 del Codice di Diritto Canonico;
- b) la licenza dell'Arcivescovo di Genova per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del Canone 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti superiori alla somma massima.

Art. 8) In caso di vacanza di un membro del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, l'Arcivescovo provvederà al più presto alla relativa sostituzione.

Art. 9) L'esercizio sociale della Fondazione, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art.10) In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà

devoluto a favore della Arcidiocesi di Genova, perché ne conservi la destinazione a fini vocazionali, in tutte le Diocesi del territorio della Repubblica Italiana, previo parere del Comitato C.E.I. per i problemi degli Enti e Beni Ecclesiastici in Italia, come da art. 2 del presente Statuto.

Art.11) Eventuali variazioni, alla denominazione del Titolo o Scopi della Fondazione, prima devono essere approvate dall'Ordinario della Diocesi di Genova, poi dal Ministero dell'Interno dello Stato Italiano. Emendamenti, riguardanti il testo, degli altri articoli, dovranno essere approvati dall'Ordinario della Diocesi di Genova.

Art.12) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e alla Legislazione civile italiana.

(Variante approvata dal C.d.A. della Fondazione nella riunione del 9 settembre 2016 a Roma e dall'Ordinario della Diocesi di Genova card. Angelo Bagnasco - Genova 1 ottobre 2016).


